

Codice DB1424

D.D. 6 ottobre 2014, n. 2726

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Valprato Soana (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa" in Comune di Valprato Soana (TO) - Perizia di variante in corso d'opera.

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 581 del 12.03.2014 con cui il Comune di Valprato Soana veniva autorizzato ad eseguire i lavori di cui al progetto denominato "Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana (TO) in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.r. 45/89 e s.m.i.;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Valprato Soana - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 02.05.2014, prot. n. 23680/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la variante in corso d'opera al progetto su indicato;

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 48010/DB14.20 del 24.09.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Valprato Soana (TO) - con sede in Via Roma n. 9 - 10080 Valprato Soana (TO) - C.F. 02216150017 - Partita IVA

02216150017 - ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della variante in corso d'opera del progetto di realizzazione della "Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa, sulla superficie di cui al progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto della seguente prescrizione:

1. dovranno essere verificate in fase esecutiva, da parte della Direzione Lavori e del geologo incaricato, le condizioni litotecniche effettive delle scarpate di neoformazione, sia in scavo che in riporto, e conseguentemente valutate le eventuali necessità di opere di sostegno delle stesse, in particolare nel tratto di pista in variante collocata immediatamente a nord della malga posta a circa 1.815 m di quota (prima della sezione 4 di progetto).

Si ribadiscono altresì le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 5-9980 del 05.11.2008 conclusiva della procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto "*Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana (TO)*", in particolare in relazione alla gestione delle problematiche valanghive relative all'area del comprensorio sciistico all'interno del quale si colloca, funzionalmente connessa, l'opera in oggetto.

Parimenti si chiede il rigoroso rispetto delle condizioni prescritte dalla Determina Dirigenziale n. 264 del 17.05.2013 (all. A) conclusiva della fase di verifica ex art. 10 della L.r. 40/98 e delle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 33628//DB1420 del 17/05/2013 relative alla fase di verifica della procedura di V.I.A. inerente il progetto relativamente alla variante progettuale n. 2 del pacchetto complessivo di interventi di cui il presente progetto è parte integrante.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini